



**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUIZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO  
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

STEFANO VECCHIATO  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

PIERFRANCESCO ZANDONA'  
AVVOCATO

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO  
DOTT. AREA MARKETING E  
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## NOVITA' DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

Gentili Clienti,

a seguito della pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del c.d. "COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020", con la presente riepiloghiamo le principali novità / modifiche al testo originario.

### COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel) **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 **può** quindi essere utilizzato in compensazione **solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione e non più dall'1.1.2020**. Ad esempio, se il mod. REDDITI 2020 SC per l'anno d'imposta 2019 viene presentato il 30.9.2020, il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

Anche per compensare crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) è **previsto l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate**.

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo. Se i crediti **risultino non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la **sanzione pari al 5% per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita**.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati dal mese di marzo 2020.

### ESTENSIONE UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento operoso è **esteso a tutti i tributi inclusi quelli regionali e locali**. Per la regolarizzazione non ci sono più limiti temporali e quindi il ravvedimento è possibile fino alla scadenza dei termini per i controlli.



### **ESTEROMETRO**

La trasmissione dello spesometro estero (c.d. esterometro) va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Anche per il 2020 è previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.**

Tali soggetti possono adempiere all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

A **decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, **attraverso un registratore telematico.**

### **IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE**

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi.**

Il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuata con **cadenza semestrale** ( 16.06 e 16.12 ) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

### **UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE**

E' previsto che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

### **DICHIARAZIONI PRECOMPILATE**

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA degli acquisti e delle fatture emesse, oltre che delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 01.01.2021 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la bozza della dichiarazione annuale IVA.

### **LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE**

E' prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- **€ 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;**
- **€ 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.**



### **RITENUTE FISCALI IN APPALTI/SUBAPPALTI**

La norma è stata completamente rivista in sede di conversione.

Dal 01.01.2020 le imprese appaltatrici o subappaltatrici **di una o più opere o servizi di importo complessivo (verso il singolo committente) superiore a € 200.000**, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili, sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF e addizionali dei propri dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, **con distinte deleghe per ciascun committente**, senza possibilità di compensazione.

Nel mod. F24 deve essere indicato il codice identificativo **"09"** unitamente al codice fiscale del committente.

Secondo l'Agenzia la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi come ad esempio il numero di ore impiegate da ciascun lavoratore.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, devono trasmettere al committente i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

**Si può essere esclusi** dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici / subappaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, comunichino al committente con **"DURC Fiscale"** rilasciato dall'Agenzia Entrate i seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito nel corso dell'ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti.

Riteniamo che questa norma possa essere oggetto di ulteriori modifiche in quanto non di semplice attuazione. Si pensi al lavoratore che viene impiegato in più cantieri nello stesso mese lavorativo.

### **REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA**

E' esteso il reverse charge alle prestazioni di servizi tramite contratti di appalto/subappalto caratterizzati da:

- **prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente;
- **utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili in qualunque forma".

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE.



### REATI TRIBUTARI

In materia di sanzioni penali è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni;
- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante operazioni con avallo di documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione è prevista la reclusione da 3 a 8 anni;
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi se l'imposta evasa è superiore a € 100.000;
- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni. Stessa pena per chi non presenta il mod. 770 qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di **emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni, se l'importo non rispondente al vero è inferiore a € 100.000 la reclusione va da 1 anno e sei mesi a 6 anni;
- in caso di **occultamento / distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni.

Per la rilevanza penale degli omessi versamenti di ritenute e dell'IVA rimangono confermate le precedenti soglie annue: € 150.000 per omesso versamento di ritenute dovute / certificate e € 250.000 per omesso versamento dell'IVA.

Le suddette disposizioni sono **applicabili dal 25.12.2019**.

### DOCUMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICATO TELEMATICO

E fissata al **30.6.2020** la data **entro la quale** trova applicazione la presentazione esclusivamente in forma telematica del **documento di accompagnamento** previsto per la circolazione dei prodotti soggetti / assoggettati ad accisa, limitandone, in fase di prima attuazione, l'applicazione **ai trasferimenti di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa**.

### ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l'obbligo di trasmettere, prima dell'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo per poter consentire all'Agenzia delle Entrate la **verifica** nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE**. Ora la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

### LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

A decorrere **dall'1.7.2020**, è prevista la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.



Per partecipare all'estrazione è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il **codice lotteria** rilasciato dall'Agenzia Entrate, in luogo del proprio codice fiscale all'esercente;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

I premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

Fino al 30.06.2019 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante registratore di cassa già in uso o ricevuta fiscale.

### **PREMI CASHLESS**

Per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti **premi speciali** da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la lotteria nazionale, ai soggetti che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica.

### **CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

È previsto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

Il credito d'imposta:

- spetta a **decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

### **ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO**

E' previsto, **per il 2019 e il 2020, un contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi auto antiabbandonamento"** per bambini di età inferiore ai 4 anni. Per ciascun dispositivo acquistato è riconosciuto un **contributo pari a € 30**.

Le sanzioni per il non utilizzo del dispositivo (da € 83 a € 333 e sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 06.03.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO PARTES